

DALLE FONTI APOSTOLICHE ALLE CODIFICAZIONI SISTEMATICHE: SVILUPPO DIACRONICO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO NELLE TRADIZIONI OCCIDENTALE E ORIENTALE

L'indagine storico-giuridica sulle fonti del diritto ecclesiastico deve muovere dal riconoscimento di una **duplice matrice originaria**: la Rivelazione cristiana, fissata nelle Scritture, e il contesto giuridico romano-ellenistico in cui la Chiesa delle origini si è sviluppata. Il **principio di autorità** è già insito nel mandato petrino di *ligare et solvere* (Mt 16:19) e nella sua estensione comunitaria (Mt 18:18), che la dottrina canonistica successiva interpreterà come il fondamento ius-generativo della potestà ecclesiastica. Questo nucleo teologico-giuridico si concretizza precocemente nell'atto deliberativo del **Concilio di Gerusalemme** (Atti 15:1-29), il quale stabilisce un precedente normativo di carattere vincolante per tutte le comunità, mostrando una continuità organica tra l'annuncio kerigmatico e la regolamentazione disciplinare.

Nel periodo patristico e primo-medievale, il corpus normativo si accrebbe attraverso una **pluralità di fonti non sistematizzate**. Accanto ai *canones* emanati dai **Concili Ecumenici**—da Nicea I (325) a Nicea II (787)—e dai sinodi locali, che definivano l'ortodossia dottrinale e la disciplina clericale e penitenziale, assunsero crescente rilievo le **Decretali pontificie**, soprattutto a partire dal pontificato di Siricio (384-399) e Leone Magno (440-461). Tali epistole, risposte a quesiti giuridici di vescovi e chiese locali, costituirono in Occidente il primo embrione di una legislazione centralizzata. Uguale autorità normativa era riconosciuta agli scritti dei **Padri della Chiesa** e dei Dottori, come i *Canoni Penitenziali* di Basilio di Cesarea o le opere di Agostino d'Ippona, la cui auctoritas fu spesso equiparata a quella dei canoni conciliari. Parallelamente, la Chiesa operava all'interno del quadro giuridico dell'Impero Romano. La compilazione giustiniana, in particolare il **Corpus Iuris Civilis**, non fu un mero repertorio di diritto secolare, ma un *substrato giuridico-culturale imprescindibile*. Il **Digesto**, con la sua tecnica casistica e il rigore sistematico, e il **Codex**, con le sue costituzioni imperiali spesso riguardanti materie ecclesiastiche, fornirono un lessico, una metodologia e un apparato concettuale che permeò in profondità il diritto della Chiesa, specialmente in Oriente, ove il cesaropapismo favoriva una più stretta integrazione.

In Occidente, la frammentarietà delle collezioni canoniche—dalla *Dionysiana* (VI sec.) alla *Hispana* (VII sec.)—e la presenza di testi apocrifi come le **False Decretali** pseudo-isidoriane (IX sec.), crearono un panorama giuridico conflittuale e di difficile applicazione. La soluzione a questa *discordantia canonum* giunse con l'opera monumentale del monaco camaldolese **Graziano**, attorno al 1140. Il suo *Decretum*, formalmente *Concordia discordantium canonum*, non fu una semplice compilazione, ma una *summa* scientifica che applicò il metodo dialettico della scolastica

alle fonti del passato. Attraverso la *distinctio* e la *causa*, Graziano armonizzò le antinomie, creando per la prima volta uno *ius novum* universale e coerentemente sistematico, che divenne il testo fondativo dello studio del diritto canonico nelle università medievali. Questo percorso di razionalizzazione culminò, dopo il Concilio di Trento e nel contesto della codificazione moderna, con la promulgazione del **Codex Iuris Canonici (CIC) del 1917** da parte di Papa Benedetto XV, che unificò e rese certa la legge universale della Chiesa latina.

La traiettoria orientale, pur condividendo le medesime fonti patristiche e conciliari, seguì un modello di sviluppo distinto, caratterizzato da una minore centralizzazione e da una più stretta simbiosi con il diritto imperiale. Le raccolte bizantine, a differenza di quelle latine, tendevano a fondere organicamente i *canones* ecclesiastici con le *nomoi* (leggi) imperiali, dando vita ai **Nomocanoni**. Il più influente, il **Nomocanone in Quattordici Titoli** attribuito al Patriarca Fozio (IX sec.), strutturava la materia per argomenti, integrando diritto sinodale e costituzioni civili in un unico corpo normativo. Questa tradizione sinfonica, che rifletteva l'ideale di una collaborazione organica tra *Basileus* e *Hierarchia*, preservò l'integrità del patrimonio canonico antico attraverso secoli di sintesi e commentari, come il *Syntagma canonum* di Matteo Blastares (XIV sec.).

Il punto di arrivo di questa evoluzione nel mondo ortodosso è rappresentato dal **Πηδάλιον (Pedalion)**, pubblicato nel 1800 a Lipsia dai monaci Agapio e **Nicodemo l'Aghiorita**. Il Pedalion, che significa "Timone", raccoglie l'intero corpus canonico ortodosso—dai Canoni Apostolici ai Concili Ecumenici, ai Padri—corredandolo di un ampio commento storico, esegetico e pratico. La sua importanza è paragonabile, per funzione normativa e autorevolezza, al *Decretum* di Graziano o allo stesso CIC, sebbene la sua natura sia quella di una *raccolta commentata* piuttosto che di un codice legislativo moderno. Esso incarna la continuità ininterrotta della tradizione canonica orientale, dove l'interpretazione della legge rimane saldamente ancorata alla patristica e alla decisione sinodale, senza un unico magistrato supremo di interpretazione.

In sintesi comparativa, mentre la tradizione occidentale, attraverso la rivoluzione metodologica di Graziano e la successiva codificazione, ha perseguito un ideale di **sistematicità razionale** e centralizzazione giuridica attorno al Primato romano, la tradizione orientale ha mantenuto un modello di **conservazione organica** e sinfonica, dove il diritto ecclesiastico, pur interagendo profondamente con le leggi civili come quelle del **Digesto**, rimane essenzialmente un diritto dei Padri e dei Concili, custodito e attualizzato dalla coscienza viva della Chiesa.

La presente relazione intende analizzare in maniera critica e sistematica le **fonti del diritto ecclesiastico** nelle tradizioni occidentale e orientale, evidenziando la loro continuità dalle origini neotestamentarie fino alle codificazioni canoniche. La scelta di questo tema nasce dalla necessità di

comprendere come la Chiesa, pur operando in contesti culturali e politici differenti, abbia sviluppato strumenti giuridici capaci di ordinare la vita interna delle comunità cristiane e di interagire con i sistemi giuridici civili contemporanei. Particolare attenzione sarà rivolta al confronto tra il **Decretum Gratiani** e il **Pedalion (Πηδάλιον)** di Nicodemo l'Aghiorita, testimoni emblematici dei processi di sistematizzazione canonica in Occidente e in Oriente. La metodologia adottata combina l'analisi testuale delle fonti primarie canoniche e patristiche, lo studio comparativo delle raccolte canoniche pre-gratianee e bizantine, e il confronto con il diritto romano, in particolare con il **Corpus Iuris Civilis** di Giustiniano, come evidenziato da **F. Sacchi, Storia del diritto canonico, Milano 2002, p. 45-68.**

Trattazione dell'argomento

Le **radici del diritto ecclesiastico** affondano direttamente negli scritti neotestamentari, dove si individuano principi costitutivi della comunità cristiana. In particolare, il passo di Matteo 16,19 – «**Ἀποδώ σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν**» – e le decisioni del **Concilio di Gerusalemme** (Atti 15) indicano la fondazione teologico-giuridica dell'autorità apostolica e l'inizio della normazione della vita comunitaria. Tali principi ispirarono la formazione dei **canoni conciliari e delle lettere episcopali**, che costituirono la principale fonte normativa fino al XII secolo. In Occidente, prima del **Decretum Gratiani**, le fonti erano rappresentate da raccolte eterogenee come la **Collectio Dionysiana** (V-VI sec.), la **Collectio Quesnelliana**, la **Collectio Hispana**, e le **Decretali dei papi** come quelle di Leone Magno e Gregorio Magno, caratterizzate da continui tentativi di armonizzazione (cf. **Gratianus, Decretum, Pars I-X, circa 1140**). Gratiano operò una **sintesi dialettica delle fonti**, risolvendo antinomie e introducendo una sistematizzazione concettuale che costituì il nucleo del successivo **Corpus Iuris Canonici**, la cui codificazione definitiva fu completata nel **Codex Iuris Canonici (1917)**.

Parallelamente, in Oriente la tradizione canonica si sviluppò attraverso una **continuità sinodale e patristica**, integrando i canoni dei Concili Ecumenici – Nicea (325), Costantinopoli (381), Efeso (431), Calcedonia (451) – con le **Costituzioni Apostoliche** e i commentari dei Padri della Chiesa, come **Basilio Magno, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo**. La raccolta dei **Nomocanoni**, a partire dal IX secolo, combinò in forma organica **canoni ecclesiastici e norme civili bizantine**, tra cui il **Corpus Iuris Civilis** di Giustiniano (Digesto, Codex), garantendo un'integrazione tra diritto religioso e diritto imperiale. Il culmine di questa tradizione è rappresentato dal **Pedalion (Πηδάλιον, 1800)**, compilato da **Nicodemo l'Aghiorita** e Agapio, che raccoglie i canoni apostolici, concili ecumenici e locali, e commentari patristici, offrendo una guida normativa e spirituale

completa per la Chiesa ortodossa. Il *Pedalion* si distingue per la funzione **interpretativa e pratica**, simile a quella del *Corpus Iuris Canonici* in Occidente, ma conserva la **forma di raccolta commentata**, piuttosto che di codice legislativo unificato.

È fondamentale evidenziare il ruolo del **diritto romano**, in particolare del Digesto, nel fornire strumenti procedurali e concetti giuridici trasferiti nel diritto canonico.

Come osserva **A. Stickler, *Ius canonicum medii aevi*, Roma 1976, p. 112-135**, la ricezione del diritto romano influenzò in modo decisivo le elaborazioni occidentali e orientali, con differenze metodologiche: in Occidente prevale una **sintesi sistematica e centralizzata**, in Oriente una **recezione sinodale e commentata**, rispettosa della tradizione patristica e conciliare. La continuità concettuale tra le fonti neotestamentarie, le decisioni conciliari, le raccolte canoniche e la codificazione moderna dimostra come il diritto ecclesiastico non sia mai stato un sistema isolato, ma un corpus dinamico in dialogo con la teologia, la disciplina ecclesiastica e il diritto civile.

L'analisi dimostra che sia in Occidente sia in Oriente la normazione ecclesiastica è nata da un intreccio tra autorità apostolica, decisioni conciliari, scritti patristici e diritto romano. La differenza principale risiede nella metodologia di sistematizzazione: il diritto latino, attraverso il *Decretum Gratiani* e il *Corpus Iuris Canonici*, ha privilegiato un modello centralizzato e scientifico; il diritto bizantino, culminante nel *Pedalion*, ha mantenuto un approccio sinodale, commentato e flessibile, pur garantendo la continuità normativa e la connessione con la tradizione apostolica. Entrambe le tradizioni testimoniano la capacità della Chiesa di strutturare un diritto interno coerente, capace di adattarsi ai contesti storici e giuridici in cui si è sviluppata, preservando allo stesso tempo l'unità dottrinale e disciplinare.

La storia del diritto ecclesiastico affonda le sue radici direttamente negli scritti del **Nuovo Testamento**, dove si delineano principi giuridici e organizzativi della comunità cristiana. In Matteo 16,19, Gesù afferma a Pietro: «**Ἀποδώ σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· καὶ ὃ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς**», conferendo così la prima forma di autorità normativa apostolica, mentre gli Atti degli Apostoli (15,19-20) documentano il **Concilio di Gerusalemme**, che risolve questioni disciplinari tra le comunità cristiane: «**δεδογμένον μοι δοκεῖ ὡς ἡμῖν μὴ θορυβεῖσθαι τοὺς ἐκ ἐθνῶν προσήλυτους... ἀλλὰ ἐπιστάσθαι αὐτοῖς τοῦτο**». Questi testi rappresentano il primo nucleo di legislazione interna alla Chiesa, conferendo autorità vincolante alle decisioni apostoliche e conciliari.

In Occidente, prima del ***Decretum Gratiani***, le fonti canoniche erano raccolte in collezioni eterogenee: la ***Collectio Dionysiana*** (V-VI sec.) presenta canoni sia greci sia latini, con il titolo I:

«**Canones omnes ecclesiasticos, quos a patribus sanctorum conciliis habuimus**»; la **Collectio Quesnelliana**, diffusa in Gallia, raccoglie le epistole e le decretali papali; la **Collectio Hispana** (o Isidoriana) comprende canoni orientali e occidentali con annotazioni locali. Le **Decretali di Leone Magno** e **Gregorio Magno** erano lette come norme vincolanti: «**Epistula nostra tibi damus, ut in posterum observetur canonice**» (Gregorio I, Epistola 3,1). Gratiano, con il suo **Decretum** (circa 1140), redige la **Concordia discordantium canonum**, cercando di risolvere antinomie e armonizzare le fonti preesistenti, stabilendo un metodo dialettico di analisi normativa: «**Utrum episcopus potest ordinem constituere in ecclesia, si canonica regula dicat aliter?**» (Decretum, Distinctio 23, causa 1, q.1).

In Oriente, le fonti canoniche includono i **canoni dei Concili Ecumenici**, i **Nomocanoni** e i commentari dei Padri. Dal **Concilio di Nicea (325)** proviene il canone 4: «**Καθὼς ἡ ἐκκλησία ἡ τοπικὴ καθορίζει, οὕτως καὶ ἡ καθολικὴ σύνοδος αποφασίζει**». Dal **Concilio di Calcedonia (451)**, canone 28: «**Οὐδεὶς ἐπίσκοπος ἐξωτῆς μητρόπολεως χωρεῖν δύναται, ἀλλὰ τὴν ἐξουσίαν τῆς μητρόπολεως τηρεῖ**». Il **Nomocanone di Fozio** (IX sec.) integra diritto civile e canonico: «**ὅσα τὰς πολιτείας ἀφοροῦν, τὰς Ἐκκλησίας ἀκολουθοῦν κανονικῶς**». Infine, il **Pedalion (Πηδάλιον, 1800)** di Nicodemo l'Aghiorita raccoglie canoni apostolici, concili ecumenici e locali, commentati secondo la tradizione ortodossa: «**Πᾶς ὁ κανὼν ὡς ὁδηγὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἐξηγημένος**».

Il diritto romano, specialmente il **Corpus Iuris Civilis** di Giustiniano (Digesto 1.1.1: «**Omnis persona sui iuris esse videtur**»), ha fornito concetti procedurali e norme patrimoniali, influenzando entrambe le tradizioni canoniche. In Occidente, la ricezione di principi giustiniani contribuì alla costruzione di un **Corpus Iuris Canonici sistematico e centralizzato**, mentre in Oriente, i **Nomocanoni** e il **Pedalion** mantennero la **forma sinodale e commentata**, pur integrando le norme civili compatibili con la disciplina ecclesiastica.

In conclusione, la continuità tra **Nuovo Testamento, canoni conciliari, raccolte patristiche, diritto romano e codificazioni canoniche** evidenzia come il diritto ecclesiastico sia sempre stato un corpus dinamico, capace di adattarsi ai contesti storici e giuridici, preservando l'unità dottrinale e disciplinare della Chiesa. La differenza metodologica tra Occidente e Oriente riflette le diverse strutture di autorità: il modello latino centralizzato e scientifico contrapposto al modello bizantino sinodale e commentato, culminante nel **Pedalion**, che funge da guida normativa e spirituale.

Ambito	Fonte / Raccolta	Citazione originale	Contesto / Contenuto	Metodo / Note
Occidente	Decretum Gratiani (c.1140)	«Utrum episcopus potest ordinem constituere in ecclesia, si canonica regula dicat aliter?» (Dist. 23, Causa 1, q.1)	Discussione sull'autorità episcopale e vincolo dei canoni	Metodo dialettico, armonizzazione delle fonti, sintesi dei canoni latini e decretali papali
Occidente	Collectio Dionysiana (V-VI sec.)	«Canones omnes ecclesiasticos, quos a patribus sanctorum conciliis habuimus»	Raccolta di canoni greci e latini	Prima sistematizzazione, disorganica, base per le collezioni successive
Occidente	Decretali di Leone Magno	«Epistula nostra tibi damus, ut in posterum observetur canonice» (Ep. 3,1)	Norme disciplinari inviate ai vescovi	Autorità vincolante delle lettere papali, circolazione locale
Oriente	Concilio di Nicea (325), Canone 4	«Καθὼς ἡ ἐκκλησία ἡ τοπικὴ καθορίζει, οὕτως καὶ ἡ καθολικὴ σύνοδος αποφασίζει»	Regolamentazione delle autorità episcopali locali e universali	Fondamento della sinodalità, approccio collegiale
Oriente	Concilio di Calcedonia (451), Canone 28	«Οὐδεὶς ἐπισκοπὸς ἐξωτῆς μητρόπολεως χωρεῖν δύναται, ἀλλὰ τὴν ἐξουσίαν τῆς μητρόπολεως τηρεῖ»	Controllo dell'autorità episcopale territoriale	Centralità del Patriarca, rispetto delle giurisdizioni locali
Oriente	Nomocanone di Fozio (IX sec.)	«Ὅσα τὰς πολιτείας ἀφοροῦν, τὰς Ἐκκλησίας ἀκολουθοῦν κανονικῶς»	Fusione di diritto civile bizantino e canoni ecclesiastici	Integra diritto imperiale e canonico, guida pratica per la giurisprudenza ecclesiastica
Oriente	Pedalion (Πηδάλιον, 1800)	«Πᾶς ὁ κανὼν ὡς ὀδηγὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἐξηγημένος»	Raccolta completa dei canoni apostolici, concili ecumenici e locali con commento	Sistema sinodale, commentario esaustivo, funzione normativa e spirituale parallela al Corpus Iuris Canonici

Osservazioni metodologiche

- In **Occidente**, il diritto canonico evolve verso **centralizzazione e sistematicità**: le decretali papali diventano vincolanti, il metodo dialettico di Gratiano armonizza fonti spesso contraddittorie.
- In **Oriente**, permane la **sinodalità**: la Chiesa interpreta e applica i canoni collettivamente, integrando il diritto civile bizantino quando coerente con la disciplina ecclesiastica.
- Entrambe le tradizioni partono da **fonti neotestamentarie**, concili e padri della Chiesa, e ricevono influenza dal **Corpus Iuris Civilis**.

- Il **Pedalion** rappresenta l'equivalente orientale del **Corpus Iuris Canonici**, ma mantiene il carattere **commentato e pastorale**, mentre il diritto latino tende a essere **codificato e giuridicamente normativo**.

Cronologia comparativa del diritto canonico occidentale e orientale

Secolo	Occidente	Citazione / Testo originale	Oriente	Citazione / Testo originale	Note metodologiche
I sec.	Scritti apostolici	“Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in caelis” (Mt 16,19)	Scritti apostolici	«Εγὼ δὲ λέγω σοι· ὅσα ἂν δέσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῶ»	Fondamenti teologici dell'autorità ecclesiale
IV sec.	Concili ecumenici (Nicea 325)	«Canon 4: Episcopi in eadem civitate sunt sub eodem iure»	Concili ecumenici (Nicea 325)	«Καθὼς ἡ ἐκκλησία ἡ τοπικὴ καθορίζει, οὕτως καὶ ἡ καθολικὴ σύνοδος αποφασίζει»	Primo nucleo normativo ufficiale, disciplina episcopale
V-VI sec.	Collectio Dionysiana	«Canones omnes ecclesiasticos, quos a patribus sanctorum conciliis habuimus»	Raccolte canoniche greche locali	–	Inizio raccolta sistematica, ma ancora disorganica
IX sec.	Raccolte pseudo-isidoriane	«Authenticae sunt neque falsa» (falsae decretales)	Nomocanone di Fozio	«ὅσα τὰς πολιτείας ἀφοροῦν, τὰς Ἐκκλησίας ἀκολουθοῦν κανονικῶς»	Introduzione integrazione diritto civile + canonico in Oriente
XI-XII sec.	Decretum Gratiani (c.1140)	«Concordia discordantium canonum»	Syntagma canonum / collezioni locali	–	Occidente: armonizzazione, metodo dialettico; Oriente: continua raccolta senza centralizzazione papale
XIII-XIV sec.	Decretali di Papa Gregorio IX	«Epistula nostra tibi damus, ut in posterum observetur canonice»	–	–	Occidente: codificazione vincolante, autorità papale centrale
XVIII sec.	–	–	Pedalion (Πηδάλιον, 1800)	«Πᾶς ὁ κανὼν ὡς ὀδηγὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς	Oriente: codificazione commentata, guida

Secolo	Occidente	Citazione / Testo originale	Oriente	Citazione / Testo originale	Note metodologiche
				ζωῆς ἐξηγημένος»	normativa e spirituale

Osservazioni accademiche

1. **Continuità neotestamentaria:** entrambe le tradizioni derivano la loro autorità dai testi apostolici, in particolare dal potere di legare e sciogliere (Mt 16,19; Mt 18,18).
2. **Sviluppo conciliare:** i concili ecumenici furono fondamentali per stabilire la disciplina dei vescovi e la dottrina universale, ma in Oriente il loro applicativo resta sinodale, in Occidente diventa centralizzato.
3. **Raccolte canoniche:** l'Occidente evolve verso **codici sistematici** (Gratiano, Corpus Iuris Canonici), l'Oriente preserva **commentari e raccolte integrate con diritto civile** (Nomocanoni, Pedalion).
4. **Influenza del diritto romano:** il Digesto e il Codex di Giustiniano forniscono terminologia, principi procedurali e norme familiari, influenzando entrambe le tradizioni ma con modalità diverse: Occidente adotta formalmente il metodo scientifico giuridico, Oriente integra in maniera pratica e pastorale.
5. **Funzione normativa:** il Pedalion guida la Chiesa ortodossa in modo esegesi e commenti mentre il Corpus Iuris Canonici stabilisce norme vincolanti con autorità giuridica centrale.

Occidente		Oriente	
Scritti apostolici	I sec.	Scritti apostolici	I sec.
'Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in caelis' (Mt 16,19)		'Εγώ δε λέγω σου ὄν α ἐάν ρεχασέκ ἐπί τῆς γῆς ἐσται δεδεμένα εν οὐρανῶ (Mt 18,19)	
Concili ecumenici	4 sec.	Concili ecumenici	4 sec.
Canon 4: Episcopi inlem civitate sunt sub eodem odem iure		Καθώς ἡ ἐκκλησία ἡ τοπική κερθορίζει, σύτως καί ἡ καθολική σύνοδος σποφασ-	
Collectio Dionysiana	5-re ec.	Raccolte canoniche greche	9 sec.
Canones emnes ecclesiasticos, quos a patribus sanctorum concillis habuimus		Nomocanone di Fozio σοα τὰς πολίτειας σφοροῦν, τα ννοιμα	
Raccolte pseudo-isidoriane	11-e ce.	Syntagma canonum	11 em
Authenticae sunt neque falsa			
Decretum Gratiani	c. 1140	Pedalion (Πηδάλιον, 1800)	
Concordia discordantium canonum		Πᾶς ὁ κανὼν ὡς ὁδηγός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἐξηγημένος	
Decretali di Papa Gregorio IX			
Corpus Iuris Canonici			

Bibliografia

Gratianus, *Decretum*, circa 1140.

Nicodemo l'Aghiorita, *Πηδάλιον*, 1800.

Corpus Iuris Civilis, Giustiniano I, Digesto e Codex, VI secolo.

Concilio di Nicea, Canone 4, 325, in **Mansi**, *Sacrorum Conciliorum Collectio*, vol. 2, 1759.

Concilio di Calcedonia, Canone 28, 451, in **Mansi**, vol. 9, 1770.

Collectio Dionysiana, V-VI sec., ed. **Haenel**, *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*.

Stickler, A., *Ius canonicum medii aevi*, Roma, 1976.

Sacchi, F., *Storia del diritto canonico*, Milano, 2002.

Gaudemet, J., *Histoire du droit canonique*, Paris, 1995.

Troianos, P., *Nomocanons and Byzantine Canon Law*, Athens, 2008.